

Provincia di Cagliari - Provincia de Casteddu

Ecologia

Determinazione del Dirigente

SETTORE RAGIONERIA	SETTORE AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI
Visto del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell' art. 151, comma 4 del Dlgs n°267/2000 Cagliari, _____ Il Dirigente	La presente determinazione è pubblicata col n. _____ all'Albo Pretorio della Provincia dalla data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi Cagliari, _____ Il Dirigente

N. Determinazione 229

Del: 28/11/2010

Oggetto: Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.)-D.Lgs 18.02.2005 n. 59-L.R.11.05.2006 n. 4.
GESTORE: Suinicola Centro Sardegna Società Agricola AR.L.
REFERENTE IPPC: Dott. Pietro Paolo Cossu
IMPIANTO: Impianto per l'allevamento intensivo di suini con 4.200 posti scrofe.
UBICAZIONE: Zona Industriale - Località Perd'e Cuaddu - Comune di Isili.
CATEGORIA DI ATTIVITA' IPPC: Punto 6.6.b.c - Allegato I del D.Lgs. 59/2005 -

IL DIRIGENTE

- VISTO il Decreto Legislativo 18 febbraio 2005 n. 59 recante "Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento", attualmente abrogato ma applicabile al presente provvedimento in forza dell'art. 4 del D.Lgs 29 giugno 2010 n. 128 che dispone la conclusione delle procedure di AIA, avviate precedentemente all'entrata in vigore del suddetto decreto, ai sensi delle norme vigenti al momento dell'avvio del procedimento;
- VISTO l'art. 22, comma 4 della L.R. 11.05.2006, n. 4 che individua la Provincia quale Autorità competente al rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali (AIA);
- VISTE le Linee guida regionali in materia di A.I.A., di cui alla delibera della Giunta regionale 11.10.2006 n. 43/15, nonché il documento Guida alla compilazione della domanda di AIA e relativa modulistica di cui alla determinazione d.s./d.a. n. 1763/II del 16.11.2006;
- VISTA la domanda di A.I.A. di cui all'oggetto pervenuta a questa Provincia in data 30 gennaio 2008 registrata con prot. n. 17823 ISECPC;
- VISTA la nota prot. n. 63351USECPC del 2 maggio 2008 concernente comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- PRESO ATTO che la Suinicola Centro Sardegna ha provveduto in data 18 maggio 2008 alla pubblicazione sul quotidiano "La Nuova" dell'avviso pubblico per la consultazione e la formulazione di osservazioni

sulla suddetta domanda di A.I.A., così come stabilito al punto 12.2 delle Linee guida regionali in materia di AIA;

PRESO ATTO che non sono pervenute osservazioni dai soggetti interessati;

PRESO ATTO che l'ARPAS, con nota prot. n. 162982 ISECPC del 30 dicembre 2008 ha trasmesso a questa Provincia il documento tecnico istruttorio definitivo redatto in base alla convenzione rep. n. 19 del 29/05/07;

CONSIDERATO che in data 27.02.2009 si è tenuta apposita Conferenza dei Servizi, indetta con nota prot. n. 9180 USECPC del 29 gennaio 2009, a cui sono stati convocati ed hanno partecipato o hanno inviato il relativo parere di competenza gli Enti di seguito riportati, come da verbale allegato alla relazione istruttoria facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- ARPAS;
- ASL Cagliari - Dipartimento di Prevenzione;
- RAS - Assessorato Regionale Difesa Ambiente -;
- RAS - Assessorato Regionale Sanità;
- ABBANOVA SPA;
- Comune di Isili,

CONSIDERATO che in data 27 aprile 2009 con Prot. n. 37563 ISECPC, la Suinicola Centro Sardegna ha trasmesso una relazione contenente le integrazioni richieste nella Conferenza dei Servizi del 27 febbraio 2009;

ACQUISITA la seguente documentazione:

- il certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. di Cagliari, trasmesso con nota prot. n. 15865 del 18/02/2010 dalla Suinicola Centro Sardegna Soc. Agricola AR.L. ex Suinicola Centro Sardegna S.r.l., relativo alla variazione nella titolarità della gestione dell'impianto e le variazioni in esso intervenute per i titolari di cariche o qualifiche;
- la Deliberazione della G.R. n. 38/7 del 09/11/2010 concernente l'esclusione dalla verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto ambientale dell'istanza di verifica presentata dalla Suinicola Centro Sardegna Società Agricola AR.L. in relazione al progetto delle "Vasche di accumulo temporaneo dei reflui zootecnici in situazione di emergenza nell'allevamento per la produzione di suini da carne", a condizione che le prescrizioni riportate nella delibera regionale siano recepite nel provvedimento di autorizzazione integrata ambientale;
- il parere dell'Ufficio Acque del Settore Ambiente di questa Amministrazione, trasmesso con nota prot. n. 105306 del 10/11/2010, in cui si evidenzia che l'attività in esame non produce alcuno scarico in ambiente considerato che l'impianto IPPC scarica nella fognatura comunale della zona industriale di Isili e da questa al depuratore consortile di Gergei gestito da Abbanoa S.p.A.;
- il parere favorevole con prescrizioni dell'Ufficio Energia e Inquinamento Atmosferico di questa Amministrazione, assunto al prot. col n. 110168 del 23/11/2010;
- il parere favorevole dell'Ufficio Via, VAS ed Inquinamento Acustico di questa Amministrazione, assunto al prot. col n. 110473 del 23/11/2010;


PRESO ATTO che sono stati acquisiti i pareri favorevoli con prescrizioni rilasciati dagli Enti convocati in Conferenza di servizi e dagli Uffici tecnici di questa Amministrazione competenti per materia e che pertanto le relative prescrizioni sono contenute nel quadro prescrittivo allegato alla presente determinazione;

VISTA la relazione istruttoria del 22 novembre 2010 redatta dall'Ufficio competente ed allegata alla presente per costituire parte integrante e sostanziale, dalla quale si rileva la sostanziale conformità alla normativa vigente delle modalità operative gestionali adottate dalla Suinicola Centro Sardegna Soc. Agricola A R.L. e contestualmente si propone l'adozione del Provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale;

DETERMINA

ART. 1 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

ART. 2 La Suinicola Centro Sardegna Soc. Agricola A R.L. - con sede legale nel Comune di Cagliari in Via dell'Artigianato n. 6 e sede amministrativa nel Comune di Isili, Zona Industriale Località Perd'e Cuaddu - è autorizzata all'esercizio del complesso IPPC (Allegato I del D.Lgs 59/2005




Categoria di attività IPCC: 6.6.b.c.), denominato "Impianto per l'allevamento intensivo di suini con 4.200 posti scrofe", come più dettagliatamente descritto nell'Allegato A al presente provvedimento, e delle relative attività accessorie tecnicamente connesse al processo, svolte nelle aree individuate nelle planimetrie (Tavole 1+ 5) allegata al presente provvedimento, quali:

- attività di preriscaldamento del liquame (deiezioni) e climatizzazione del reparto animali con produzione di energia termica pari a 510 Kw, tramite:
 - a) caldaia alimentata a gasolio /biogas di potenza termica di 290 Kw termici;
 - b) n. 2 motori di cogenerazione alimentati a biogas di potenza 510 Kw termici ciascuno;
- attività di produzione di acqua calda per riscaldamento area svezzamento e capannoni parto e nido suinetti, con produzione di energia termica pari a 1550 Kw, mediante n. 2 caldaie accoppiate, alimentate a gasolio di potenza termica nominale di 1310 Kw cad.;
- n. 2 gruppi elettrogeni di emergenza, siti nell'area **LTE**, di potenza utile pari a 292 Kw con serbatoi incorporati di gasolio da 200 lt, come da Certificato prevenzione incendi;
- attività di trattamento dei reflui zootecnici nell'impianto **IMTR**, per un volume complessivo di refluo trattato, scaricante nel collettore fognario consortile di circa 92.000 m³/a, corrispondenti a circa 252 mc/g, nell'area denominata **IMTR**;
- attività di accumulo ed omogenizzazione del refluo nella vasca **VST** della capacità di mc 500 ed in due vasche **VEMG1** e **VEMG2**, aventi anche funzione d'emergenza, della capacità di mc 3.988 e mc 7.750 per complessivi mc 11.568;
- stoccaggio gasolio tramite n. 3 serbatoi, siti nell'area **LTG**, della capacità di 15.000 litri ciascuno, come da Certificato di prevenzione incendi;
- attività di messa in riserva (R13 di cui all'Al. C. del D.Lgs 152/06) di rifiuti non pericolosi (feci animali - codice CER 020106) prodotti dall'impianto nell'area denominata **MRFS** (indicata nella Tav. 4 allegata all'autorizzazione) di superficie pari a 1314 mq, interna al capannone denominato **ECPT**, effettuata in n° 3 vasche fuori terra in cemento, di capacità complessiva pari a 1.000 mc ed un quantitativo massimo annuale di 7500 mc/a, corrispondente a circa 7500 t/a;
- attività di deposito temporaneo dei rifiuti pericolosi e non nelle aree individuate nella Tav. 4 allegata all'autorizzazione, di seguito denominate:
 - 1a -**RNP/a** - area coperta pavimentata di superficie pari a 15 mq di capacità di deposito massima pari a 10 mc di rifiuti non pericolosi in N. 4 contenitori portarifiuti;
 - 1b - **RP/1b** - area coperta pavimentata di superficie pari a 15 mq di capacità di deposito massima pari a 10 mc di rifiuti pericolosi in N. 30 cartoni omologati con sacca interna;
 - 2a - **RNP/2a** - area coperta pavimentata di superficie pari a 30 mq di capacità di deposito massima pari a 20 mc di rifiuti non pericolosi in N. 2 contenitori porta rifiuti;
 - 4a - **RNP/4a** - area coperta pavimentata di superficie pari a 50 mq di capacità di deposito massima pari a 10 mc di rifiuti non pericolosi in N. 5 contenitori porta rifiuti;
 - 4b - **RP/4b** - area coperta pavimentata di superficie pari a 50 mq, con deposito di rifiuti pericolosi in N. 4 contenitori omologati ed altro deposito di rifiuti non pericolosi in N. 6 contenitori omologati;
- attività di stoccaggio delle carcasse (esclusi, ex art. 185 comma 1 lett. b. punto 5 del D.Lgs. 152/2006, dal campo di applicazione della disciplina dei rifiuti) nelle aree denominate **C.C. (celle C.C.1. e C.C.2)** costituite da due celle delle dimensioni ognuna di circa 27 mq e 81 mc, per una capacità massima di deposito per singola celle di circa 150 q.li, con pavimentazione interna in cls con pozzetto centrale per la raccolta delle acque di lavaggio, dotate di due portelli di apertura contrapposti (uno per il carico delle carcasse da parte del personale interno ed uno per il ritiro da parte di ditta specializzata);
- attività di preparazione e miscelazione mangimi con una potenzialità di 250 tonnellate all'anno, con annesso magazzino per lo stoccaggio delle materie prime, nell'area **MGM**;
- locali per uffici spogliatoi e servizi per ciascuno dei tre comparti produttivi (svezzamento (**U.Svezz.**), scrofe (**U.Scr.**) e ingrasso (**U.Ingr.**))

ART. 3

La Suinicola Centro Sardegna Soc. Agricola A R.L. è altresì autorizzata, in conformità ai pareri con prescrizioni riportate nell'allegato quadro prescrittivo, espressi dalle Autorità competenti per materia:

- alle emissioni in atmosfera di tipo convogliato identificate con le sigle di seguito denominate,



indicate nella Tav. 5 allegata all'autorizzazione e descritte nell'Allegato A - Dati dell'impianto, come confermato dall'Ufficio Inquinamento atmosferico ;

1. EC1 e EC2, prodotte dalle caldaie accoppiate alimentate a gasolio;
 2. EC5, prodotte dalla caldaia di preriscaldamento del liquame alimentata a gasolio/biogas;
 3. EC6 e EC7 prodotte dai motori di cogenerazione;
 4. EC8 prodotte dalla torcia biogas;
 5. EC11 prodotte dall'impianto di molitura;
- allo scarico fognario, nella rete fognaria consortile della zona industriale di Isili, delle acque reflue provenienti dall'impianto di depurazione a servizio sia dei reflui dell'allevamento zootecnico e sia delle acque di dilavamento dei piazzali dello stesso, in conformità alle prescrizioni contenute nel parere della Soc. Abbanoa SpA come riportate nel quadro prescrittivo allegato;

ART. 4 Prescrizioni / Divieti

Il gestore è tenuto ad esercitare **esclusivamente il complesso IPPC** e le relative attività tecnicamente connesse come riportato nell'art. 2 precedente. Pertanto è fatto divieto di esercitare attività tecnicamente connesse diverse da quelle descritte all'art. 2 del presente provvedimento.

Il gestore è altresì tenuto all'osservanza delle prescrizioni gestionali, delle previsioni del Piano di Monitoraggio e delle scadenze temporali previste dal Cronoprogramma di adeguamento strutturale e gestionale, di cui al relativo elaborato denominato "Quadro Prescrittivo". Entrambi i suddetti elaborati sono allegati al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale.

ART. 5 Durata dell'AIA

La presente autorizzazione ha durata di cinque anni decorrenti dalla data di rilascio ai sensi dell'art. 9 comma 1 del D.Lgs. n. 59/2005. Ai sensi dell'art. 9 comma 1 del predetto decreto legislativo 18 febbraio 2005 n. 59, la domanda di rinnovo della presente autorizzazione deve essere presentata a questa amministrazione sei mesi prima della citata scadenza.

ART. 6 Riesame dell'AIA

Questa amministrazione procederà al riesame del presente provvedimento qualora si verifichino le condizioni indicate all'art. 9 comma 4 del decreto legislativo 18 febbraio 2005 n. 59.

ART. 7 Modifica dell'impianto o variazione del Gestore

Il gestore è tenuto a comunicare a questa Provincia qualsiasi progetto di modifica dell'impianto autorizzato, nonché l'eventuale variazione nella titolarità dello stesso, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs.59/05.

ART. 8 Obbligo di comunicazione

Il Gestore, prima di dare attuazione a quanto disposto nell'autorizzazione integrata ambientale, è tenuto a trasmettere entro 30 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento a questa Amministrazione Provinciale la comunicazione di cui all'art. 11, comma 1, del D. Lgs. 59 del 18 febbraio 2005.

A far data dalla comunicazione di cui sopra, il gestore invia a questa Provincia ed al Comune di Isili i dati ambientali relativi agli autocontrolli secondo la tempistica indicata nel Piano di Monitoraggio e Controllo di cui all' Allegato B - Quadro Prescrittivo.

Il gestore è tenuto a trasmettere a questa Provincia ed al Ministero dell'Ambiente, tramite l'ISPRA, entro il 30 aprile di ogni anno, i dati ambientali relativi al controllo delle emissioni riferite a tutte le matrici ambientali (aria, acqua, suolo) richiesti nel presente provvedimento e riferiti all'anno precedente, così come disposto dall'art. 12, comma 1, del D.Lgs 59/05 e dall'art. 5 del regolamento CEE 166/2006.

ART. 9 Oneri di controllo

Il Gestore è obbligato al pagamento all'ARPAS della tariffa relativa alle attività di controllo, secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'Ambiente del 24/4/2008. La proposta di calcolo degli



oneri di controllo dovrà essere elaborata dal gestore utilizzando il foglio di calcolo presente nel sito web dell'ARPAS, e dovrà essere formalmente trasmessa alla provincia e all'ARPAS (Direzione Tecnica scientifica e Dipartimento di competenza) per la sua validazione. A validazione avvenuta, la quietanza della prima annualità dovrà essere versata secondo le indicazioni dell'ARPAS ed allegata alla comunicazione di cui all'art. 11 comma 1 del D. Lgs. 59 del 18 febbraio 2005. Ai fini dei successivi controlli annuali programmati, riportati nel Piano di Monitoraggio e controllo, la tariffa relativa ai controlli dovrà essere pagata entro il 30 gennaio relativamente all'anno in corso.

ART. 10 Fidejussione

La Suinicola Centro Sardegna Soc. Agricola A R.L, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della presente autorizzazione, dovrà provvedere al pagamento della Fidejussione così come previsto dalla Delibera della Giunta Regionale N. 39/23 del 15 luglio 2008. In ogni caso l'efficacia dell'autorizzazione è sospesa fino al momento della comunicazione da parte della Provincia dell'avvenuta accettazione della garanzia prestata, che dovrà avvenire entro il termine dei successivi 30 giorni dalla presentazione della stessa.

ART. 11 Oneri Istruttoria

Il gestore è tenuto, entro 30 giorni dalla data di ricevimento del presente provvedimento, **pena la revoca del medesimo in caso di mancato adempimento**, al versamento dell'importo di € 19.750 (euro diciannovemilasettecentocinquanta/00) da effettuarsi sul C/C N. 615201165105 - Intestato a: Provincia di Cagliari- Banca di Credito Sardo S.P.A. - Filiale n. 7254, Via Salaris n. 10 Cagliari - ABI 03059 CAB 04827 CIN P - Cod. IBAN: IT56P0305904827615201165105- Causale: Oneri Istruttori per Autorizzazione Integrata Ambientale - a titolo di saldo degli oneri di istruttoria determinati ai sensi del Decreto Ministeriale 24 aprile 2008; fino alla scadenza del termine sopraindicato, l'attività può essere proseguita in osservanza delle condizioni, obblighi e prescrizioni indicati nella presente Autorizzazione e nei relativi Allegati.

ART. 12 Altri obblighi

Il Gestore è tenuto alla osservanza delle condizioni indicate nel presente provvedimento e nei suoi allegati, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, nonché al rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 59/2005 e alle Linee guida regionali in materia di A.I.A.

Il Gestore, ai sensi dell'art. 11 comma 5 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, è tenuto a fornire tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, per prelevare i campioni e per raccogliere qualsiasi informazione necessaria ai fini della protezione ambientale.

Il Gestore, ai sensi dell'art. 11 comma 3 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, in caso di inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente è tenuto ad informare tempestivamente la Provincia e l'ARPAS sull'evento incidentale, nonché a comunicare i risultati sui controlli all'impianto.

Copia conforme all'originale del presente provvedimento, di ogni suo eventuale aggiornamento e dei risultati del controllo delle matrici ambientali (*aria, acqua e suolo*) richieste dalle condizioni del presente provvedimento deve essere conservata all'interno dell'impianto.

ART. 13 Autorizzazioni sostituite

La presente autorizzazione, ai sensi dell'articolo 5 comma 14 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, sostituisce la seguente autorizzazione:

Prot. n.	Data	Comune	Descrizione
1850	11.03.2008	Isili	Autorizzazione allo scarico acque reflue industriali in pubblica fognatura



ART. 14 Inosservanza delle prescrizioni e sanzioni

L'attività di vigilanza, verifica e controllo sulla conformità dell'attività svolta alle condizioni e prescrizioni contenute nel presente provvedimento sono esercitate dall'ARPAS, da questa Amministrazione provinciale e dagli altri Enti preposti al controllo.

Qualora vengano riscontrate inosservanze sulle prescrizioni autorizzatorie e situazioni di non conformità nella conduzione dell'attività autorizzata, di cui al relativo elaborato denominato "**Quadro Prescrittivo**", si procederà ai sensi di quanto stabilito dall'art. 11, comma 9, del D.Lgs. 59/05; nei casi di accertate violazioni delle condizioni di esercizio dell'impianto autorizzato verranno applicate le sanzioni previste dall'art. 16 del D.Lgs. 59/05.

ART. 15 La presente Autorizzazione, rilasciata ai sensi del D.Lgs. 59/05, non esime la Suinicola Centro Sardegna Soc. Agricola A R.L. dal munirsi di tutte le eventuali ulteriori autorizzazioni di competenza di altri Enti e comunque non ricomprese nell'art. 13 del presente provvedimento. Sopravvivono in particolare, a carico del Gestore, che si intende tenuto a rispettarle, tutte le prescrizioni derivanti da altri procedimenti autorizzativi che hanno dato origine ad autorizzazioni non sostituite dall'autorizzazione integrata ambientale.

ART. 16 Ai sensi degli artt. 5, comma 15, e 11, comma 2, del D.Lgs 59/2005, copia del presente provvedimento e dei dati ambientali relativi al piano di monitoraggio e controllo saranno messi a disposizione del pubblico presso gli uffici dell'Amministrazione Provinciale siti in Via Cadello n. 9/B.

ART. 17 Sono allegati al presente provvedimento, per farne parte integrante e sostanziale, gli elaborati di seguito indicati:

- Allegato A: Allegato A.I.A. - Dati dell'Impianto;
- Allegato B: Quadro Prescrittivo;
- Allegato 1: Relazione istruttoria e Calcolo Oneri Istruttori;
- Allegato 2: Tavole grafiche
 - o Tav. 1 (Planimetria dell'approvvigionamento e distribuzione idrica);
 - o Tav. 2 (Planimetria delle reti fognarie, degli scarichi liquidi e dei pozzi piezometrici);
 - o Tav. 3 (Planimetria regimazione acque meteoriche superficiali);
 - o Tav. 4 (Planimetria con individuazione delle aree per lo stoccaggio di materie prime e rifiuti);
 - o Tav. 5 (Planimetria dei punti di origine delle emissioni diffuse e convogliate e delle zone d'influenza delle sorgenti sonore).



ART. 18 Ricorso

Avverso la presente Determinazione è ammesso ricorso al TAR Sardegna nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di ricevimento del presente atto o al Capo dello stato entro 120 giorni.

- di dare atto che il provvedimento è emesso in bollo, ai sensi del D.P.R. 26/10/1972 N. 642.
- di dare atto che la presente Determinazione non presenta aspetti contabili.
- di disporre la registrazione della presente Determinazione nel Registro delle Determinazioni di Settore.
- di disporre la pubblicazione della presente Determinazione all'Albo Pretorio ai sensi dell'art. 47 del vigente regolamento di contabilità.

Il Tecnico istruttore
Istr. Dir. Roberto Zanda

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Maria Antonietta Fadas



Il sottoscritto _____ in qualità di _____ dichiara di aver notificato in data _____ presso l'ufficio gestione rifiuti e infrastrutture ambientali della Provincia di Cagliari, sito in Via Cadello, 9 nel Comune di Cagliari, copia del presente provvedimento a mani proprie del Sig. _____ in qualità di _____ della Suinicola Centro Sardegna Soc. Agricola A R.L.

Il Tecnico

Il Ricevente

F.to Elettronicamente dal Dirigente

Ing. Andrea Monteverde

Il Tecnico
Maria Antonietta Badas

Note:

